



26/03/2025

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DI ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) E DI ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) IN AREE PRIVATE

ORDINANZA N. 20 DEL 26/03/2025

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare della Zanzara Comune (*Culex pipiens*) e della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*);

CONSIDERATO che in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, nel 2020 si è verificato un focolaio di Dengue in Veneto, nel 2018 e nel 2022 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa e che l'Italia è risultata essere la nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;

DATO atto che le arbovirus comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

RISCONTRATA la necessità di attuare interventi a carattere preventivo e larvicidi per contrastare efficacemente la proliferazione delle zanzare, estesi a tutto il territorio comunale e se necessario anche in proprietà privata, oltre all'azione realizzata dall'Amministrazione comunale in area pubblica;

DATO ATTO che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso generalmente e che la presenza di erba alta e sterpaglie favorisce l'annidamento degli esemplari adulti;

PRESO ATTO delle Linee Operative per la sorveglianza e il controllo delle arbovirus nella Regione Veneto di cui all'Allegato A alla DGR n. 346/2024, in cui è stata sottolineata l'importanza della comunicazione del rischio alla popolazione, indicando i corretti comportamenti da adottare per la prevenzione delle malattie trasmesse da tali insetti;

VISTA la necessità di disporre misure che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione degli insetti, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

EVIDENZIATO INOLTRE:

- che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione e sull'applicazione di metodi larvicidi;
- che l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;

- che peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze pericolose è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle zanzare al fine di limitare i disagi alla cittadinanza, a tutela della salute pubblica;

VISTI:

- il R.D. n. 1265/1934;
- la Legge n. 833/1978;
- l'art. 7 bis e l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);
- il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il D.lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025 (PNA 2020-2025);
- le linee guida emanate in proposito dalla Regione del Veneto ed in particolare le D.G.R. n. 324/2006, n. 174/2019, n. 207/2020, n. 12/2021, n. 100/2022, n. 389/2023, n. 346/2024;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

O R D I N A

A tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati (**privati cittadini, proprietari di immobili ad utilizzo proprio o di terzi, amministratori condominiali, albergatori, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.**), e a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;

3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida.

4. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, provvedere nei terreni scoperti incolti o improduttivi, al taglio periodico dell'erba;

5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

6. **In particolare per gli amministratori di Condomini, Residence e strutture ricettive:** informare i Condomini e gli ospiti sulle buone pratiche da adottare al fine di contenere la proliferazione di zanzare, redigere un piano annuale di interventi preventivi che consistono nel controllare, monitorare e nel caso bonificare gli ambienti condominiali, curare le aree verdi e prevedere trattamenti larvicidi nelle caditoie private ed azioni di rimozione/eliminazione di ogni tipologia di focolaio larvale.

Occorre mettere in evidenza l'applicazione di:

- **Trattamenti larvicidi** nelle caditoie
- **Lampade Elettriche:** Servono a **contenere lo sviluppo delle zanzare** dopo che sono stati eseguiti i diversi metodi di disinfestazione più idonei al caso.
- **Zanzariere per Tombini:** Impediscono la deposizione delle uova negli stessi.
- **Trappole a Rilascio di Anidride Carbonica:** Servono a **fermare la riproduzione delle zanzare.**
- **Trappole Ecologiche:** Efficaci e a tutela dell'ambiente.

L'intervento adalticida eseguito da Ditte specializzate regolarmente autorizzate sarà relegato a situazioni particolari previa valutazione del livello di infestazione con il Distretto Ulss-Dipartimento di prevenzione e da comunicare al Comune con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfezione adalticida in area privata (**Appendice B**);

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.

Ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

1. curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;

2. procedere autonomamente ad eseguire disinfezioni periodiche dei focolai larvali.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia con periodicità non superiore a 5 giorni;

2. assicurare, in caso di materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfezione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale, di:

1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi, svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, con periodicità non superiore a 5 giorni;

3. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfezione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai responsabili dei cantieri, di:

1. evitare che si formino raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori anche di piccole dimensioni come barattoli, lattine e tappi di bottiglia; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfezione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, di:

1. svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, con periodicità non superiore a 5 giorni;

2. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfezione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

1. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;

2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;

4. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti antilarvali correttamente programmati al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche programmati.

A tutti i conduttori di orti, di:

1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite tubo di gomma o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

All' interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti fino al bordo con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all' aperto. I sottovasi devono anch' essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli inaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d' acqua in caso di pioggia;

ORDINA ALTRESI'

1. che eventuali trattamenti **adulticidi** possano essere eseguiti negli spazi privati solo in via straordinaria, in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza e non a scopo preventivo, nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio riportate nel Piano Regionale per il controllo delle zanzare, in particolare si evidenziano le seguenti raccomandazioni e precauzioni da adottare.

2. Per le operazioni di disinfestazione dovranno essere incaricate Ditte specializzate regolarmente autorizzate, ottemperanti ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel successivo D.M. 274/1997 e s.m.i., con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle altre specie animali non bersaglio;

3. eventuali installazioni ed uso di impianti automatici di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto-repellenti), dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Ecologia del Comune;

4. che il proprietario, amministratore di Condominio o titolare di struttura ricettiva debba, nel caso di installazione ed uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto-repellenti), comunicare al Comune con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione adulticida con impianti automatici in area privata (**Appendice B**);

5. siano utilizzati esclusivamente prodotti biocidi o PMC (Presidi Medico Chirurgici) regolarmente autorizzati ed idonei ad essere impiegati in ambiente esterno per il controllo delle zanzare, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;

6. i trattamenti siano effettuati nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino (indicativamente fino all'alba); 4. evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione; accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;

7. non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;

8. in presenza di apiari nell'area che si intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300m, l'apicoltore deve essere avvisato con congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarli con le modalità che riterrà più opportune;

9. coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti all'aperto;

10. non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;

11. i trattamenti dovranno essere sospesi in presenza di vento superiore a 5 km/h e/o in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli;

12. i sistemi di distribuzione dei trattamenti dovranno essere utilizzati con i dovuti accorgimenti atti ad evitare la deriva o diretta irrorazione del prodotto nelle proprietà confinanti, prestando particolare attenzione alla vegetazione posta negli spazi di confine;

13. apporre avviso di trattamento (Appendice C) almeno 48 ore prima;

ORDINA INFINE

A tutti i destinatari della presente ordinanza, di permettere l'accesso alle proprietà private, sia terreni che fabbricati ed ogni pertinenza, al personale ed ai tecnici incaricati della vigilanza sui trattamenti.

AVVERTE

che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, e dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €;

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 9 "Scaligera", nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza, al fine di garantire la tempestiva divulgazione, venga adeguatamente resa nota mediante affissione all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, pubblicata sul sito internet dell'Ente per tutto il periodo di vigenza ed eventualmente divulgata attraverso altri canali istituzionali;
- che la presente ordinanza venga trasmessa al Corpo di Polizia Locale - Sede ed al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 9 "Scaligera", per quanto di rispettiva competenza.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di virus Chikungunya, Dengue, Zika, West Nile, Usutu ed altre arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare, tramite la ditta incaricata e su attivazione dell'Azienda ULSS territorialmente competente, i trattamenti larvicidi e di rimozione dei focolai larvali, nonché adulticidi, in aree pubbliche e private, potenziando l'attività informativa affinché i cittadini adottino le misure più idonee a ridurre il rischio di contatto uomo-vettore e collaborino alle attività di rimozione dei focolai larvali ed alle attività larvicide nei focolai non rimovibili nelle aree private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso l'attività sia stata svolta dal Comune.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce la precedente ordinanza n. 25 del 18.06.2008.

La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Cavaion Veronese, li 26/03/2025

IL SINDACO
Arch. Sabrina Tramonte